



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 1258

Seduta del 24/01/2014

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
PAOLA BULBARELLI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI
MAURIZIO DEL TENNO
GIOVANNI FAVA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
ANTONIO ROSSI
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Giovanni Fava

Oggetto

MODIFICA DELLA D.G.R. N. X/874 DEL 31 OTTOBRE 2013 "DETERMINAZIONI IN ORDINE AL FONDO REGIONALE PER LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE IMPRESE AGRICOLE PER IL CREDITO DI FUNZIONAMENTO ATTIVATO PRESSO FINLOMBARDA S.P.A. CON D.G.R. N. IX/62 DEL 26 MAGGIO 2010"

Il Dirigente **Federico Giovanazzi**

Il Direttore Generale Vicario **Anna Bonomo**

L'atto si compone di 5 pagine

di cui 2 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la deliberazione della giunta regionale n. X/874 del 31 ottobre 2013 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento attivato presso Finlombarda s.p.a. con D.G.R. N. IX/62 del 26 maggio 2010" che, tra l'altro:

- al punto 5, prevede che i bandi ed i relativi finanziamenti siano attuati nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20/12/2007 relativo agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
- al punto 2, approva i criteri per la predisposizione del bando per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento come da Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti "de minimis" nel settore agricolo che dal 1 gennaio 2014 sostituisce il Reg (CE) n. 1535/2007 della Commissione;

CONSIDERATO che, poiché l'aiuto alle imprese agricole per il credito di funzionamento previsto dalla deliberazione della giunta regionale n. X/874 del 31 ottobre 2013 verrà concesso in un periodo pluriennale della programmazione regionale, è opportuno che l'aiuto stesso sia conforme al nuovo Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione, entrato in vigore il 1 gennaio 2014;

RITENUTO pertanto di modificare la deliberazione della giunta regionale n. X/874 del 31 ottobre 2013:

- al punto 5, stabilendo che i bandi e i relativi finanziamenti previsti dalla D.G.R. n. X/874 del 31 ottobre 2013 siano attuati in conformità al Reg (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
- al punto 2, approvando i criteri per la predisposizione del bando per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento come da Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituisce l'Allegato A approvato con deliberazione della giunta regionale X/874 del 31 ottobre 2013;

fermo restando quant'altro stabilito dalla deliberazione stessa;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa:

1. di modificare la deliberazione della giunta regionale n. X/874 del 31 ottobre 2013:
 - al punto 5, stabilendo che i bandi e i relativi finanziamenti previsti dalla D.G.R. n. X/874 del 31 ottobre 2013 siano attuati in conformità al Reg (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
 - al punto 2, approvando i criteri per la predisposizione del bando per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento come da Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituisce l'Allegato A approvato con deliberazione della giunta regionale X/874 del 31 ottobre 2013;
fermo restando quant'altro stabilito dalla deliberazione stessa;
2. di trasmettere a Finlombarda S.p.A., Gestore del Fondo, il presente atto affinché venga dato seguito dalla stessa alle attività di propria competenza;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO "FONDO REGIONALE PER LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE IMPRESE AGRICOLE PER IL CREDITO DI FUNZIONAMENTO"

1. OBIETTIVI	Attivare uno strumento finanziario dedicato al sostegno delle imprese agricole per agevolare l'accesso ai finanziamenti per il credito di funzionamento.
2. RISORSE	Residue disponibilità finanziarie assegnate con d.g.r. n 2141/2011 integrate di 2.000.000,00 di euro con d.g.r. n 874/2013. Il fondo potrà essere integrato con ulteriori risorse che Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. potranno destinare a tale obiettivo.
3. SOGGETTI PROPONENTI	Hanno titolo a presentare domanda di contributo le imprese agricole attive nella produzione di prodotti agricoli, con sede operativa in Lombardia. Priorità di accesso all'aiuto è concessa alle imprese agricole operanti nel territorio della provincia di Mantova colpite dagli eventi sismici del maggio 2012
4. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMESSI	Importo minimo del finanziamento ammissibile al contributo interessi è stabilito in 20.000,00 Euro ed il massimo in 100.000,00 con durata non inferiore a 24 mesi e non superiori a 60mesi (preammortamento max 12 mesi). Finanziamenti con durata superiore ai 60 mesi sono ammessi fermo restando che l'agevolazione verrà determinata sul periodo max di 60 mesi comprensivo dell'eventuale periodo di preammortamento. Spese ammissibili: liquidità necessaria al funzionamento dell'impresa.
5. CRITERI DI AMMISSIBILITA'	Presentazione della domanda entro i termini e le modalità previsti dal bando. L'aiuto è concesso a imprese che non siano sottoposte a procedure concorsuali né a liquidazione volontaria.
6. INTENSITA' DI AIUTO	Contributo in conto interessi fino a un massimo di 400 basis point per anno e comunque non superiore al tasso applicato. L'entità del contributo viene definito nel bando. Contributo determinato sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti di capitale con periodicità semestrale calcolato al tasso di riferimento europeo.
7. ENTITA' CONTRIBUTI	Il contributo è concesso nel rispetto di quanto stabilito Reg. (UE) n 1408/2013 della Commissione che stabilisce che l'importo complessivo in de minimis concesso a un'impresa unica non superi Euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari; la definizione di impresa unica è riportata al paragrafo 2 dell'art. 2 del Regolamento.
8. NORME AIUTI DI STATO	La disposizione di riferimento è il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis nel settore agricolo. <ul style="list-style-type: none"> • L'aiuto è destinato alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. • Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal Reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio. • L'aiuto non è concesso per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 dell'art. 1 del Regolamento. • Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti,

	<p>indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa.</p> <ul style="list-style-type: none">• L'aiuto è calcolato in termini di "equivalente sovvenzione lordo" ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi ("aiuti trasparenti"); tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o di altri oneri.• Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'agevolazione del presente provvedimento con quelle ricevute in regime "de minimis" dal beneficiario nell'esercizio finanziario in cui viene concessa la presente e nei due esercizi fiscali precedenti indipendentemente dalla forma dell'aiuto (se conto capitale, conto interessi, garanzie etc) o dall'obiettivo perseguito; qualora la concessione del nuovo aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di 15.000,00 euro, la nuova misura d'aiuto non può essere concessa.• Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in altri settori, devono essere rispettate le condizioni previste ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 1 e ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 5 del Regolamento; in caso di fusioni, acquisizioni e scissioni devono essere rispettate le condizioni previste ai paragrafi 8 e 9 dell'art. 3 del Regolamento.• Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità d'aiuto stabilito dalla normativa comunitaria.• L'aiuto viene erogato previa accertamento che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi all'impresa non sia superiore al massimale di 15.000,00 euro, al limite nazionale di cui all'art. 3 paragrafo 3 del Regolamento e che siano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento. <p>Prima della concessione dell'aiuto viene acquisita una dichiarazione scritta dall'impresa unica che informi su eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari.</p> <p>L'aiuto è concesso ad imprese beneficiarie che non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999; prima della concessione dell'aiuto viene acquisita una dichiarazione scritta dall'impresa che informi sul fatto che l'impresa non si trovi nella suddetta condizione.</p>
--	--